



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione su novità normativa

Rel. 96

Roma, 6 ottobre 2022

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE. Lo schema di d.lgs. adottato in attuazione della l. n. 206 del 26 novembre 2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata - Il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione - Novità normative.

SOMMARIO:

- 1. Lo schema di d.lgs. adottato in attuazione della l. n. 206 del 2021.**
- 2. La riforma del rito in cassazione. Premessa.**
- 3. Il contenuto del ricorso.**
- 4. La trattazione del ricorso.**
- 5. L'unificazione dei riti camerale.**
- 6. Le novità per l'udienza pubblica.**
- 7. Le novità per il rito camerale e il procedimento accelerato.**
- 7.1. Lo spoglio dei fascicoli. Conseguenze sul piano organizzativo.**
- 8. Ulteriori novità relative al processo in cassazione.**
- 9. La nuova causa di revocazione.**
- 10. Il rinvio pregiudiziale.**
- 10.1 Le modalità di trattazione dei rinvii pregiudiziali.**
- 11. Le modifiche alle disposizioni di attuazione.**
- 12. La disciplina transitoria.**
- 13. Le altre misure incidenti sul processo in cassazione.**
- 13.1 Il difetto di giurisdizione.**
- 13.2 Il regolamento di competenza.**
- 14. Conclusioni.**

1. Lo schema di d.lgs. adottato in attuazione della l. n. 206 del 2021.

Lo scorso 28 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del decreto legislativo¹ che attua la riforma del processo civile, delegata al Governo con la l. n. 206 del 2021², approvata dal Parlamento in data 25 novembre 2021. Su tale testo, il 13 settembre la Commissione Giustizia del Senato aveva espresso parere positivo ed analogo parere era stato espresso, il successivo 15 settembre, anche dalla Commissione Giustizia della Camera.

¹ Schema di d.lgs. recante attuazione della l. n. 206 del 2021

² L. n. 206 del 26 novembre 2021

Giova ricordare che il 9 gennaio 2020 il Governo Conte II ha presentato al Senato il disegno di legge A.S. 1662 recante "*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*"; successivamente, con la formazione del Governo Draghi, la Ministra della giustizia, con il d.m. 12 marzo 2021, ha insediato una "*Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi*" (la cd. Commissione Luiso, dal nome del suo presidente), attraverso la formulazione di puntuali proposte emendative al d.d.l. 1662.

Sulla base dei lavori di questa Commissione, il 16 giugno 2021 il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario. La Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento il 14 settembre 2021.

In Assemblea, il Governo ha presentato un maxiemendamento, che ha recepito le modifiche approvate in sede referente, sulla cui approvazione ha posto la questione di fiducia.

Per questa ragione, la legge recante "*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*", definitivamente approvata il 25 novembre 2021 (A.C. 3289), si compone di un unico articolo suddiviso in 44 commi.

La delega è entrata in vigore il 24 dicembre 2021 e deve essere esercitata entro un anno (24 dicembre 2022).

Analogamente alla parallela riforma del processo penale (l. n. 134 del 2021), la l. n. 206 del 2021 presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza. I principali obiettivi perseguiti dalla legge delega sono quelli della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione, al fine di perseguire il valore della effettività della tutela giurisdizionale.

In attuazione di tale delega, con d.m. 14 gennaio 2022 sono stati costituiti presso il Ministero della giustizia sette gruppi di lavoro per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo in materia civile, tra i quali sono stati ripartiti i seguenti temi: procedure di mediazione e negoziazione assistita, arbitrato (art. 1, commi 4 e 15); principi generali relativi al processo civile, alla digitalizzazione e all'ufficio per il processo; procedimento di primo grado; giudizio di appello e giudizio di cassazione; processo del lavoro, processo di esecuzione e procedimenti in camera di consiglio; procedimento relativo a persone, minorenni e famiglie; riforma ordinamentale ed istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Il Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere il 2 agosto 2022. Successivamente, le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari hanno espresso parere positivo e il Governo aveva 60 giorni di tempo per emanare i decreti legislativi.

I decreti legislativi, approvati dal Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 2022, sono attualmente in attesa della firma del Presidente della Repubblica.

Dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della riforma, il Governo ha a disposizione ulteriori 24 mesi per eventuali disposizioni integrative o correttive, da introdurre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 206 del 2021.

Il testo di decreto legislativo elaborato dal Governo, come risulta dalla Relazione illustrativa³, si propone di realizzare il riassetto "formale e sostanziale" della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di "semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile", nel rispetto della garanzia del contraddittorio e attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge.

L'intervento complessivo non è integralmente sostitutivo del codice e delle altre fonti dell'ordinamento processuale civile, ma si presenta come una organica revisione del processo civile di cognizione e degli ulteriori modelli giudiziali e stragiudiziali. Ciò ha reso necessaria un'attenta opera di coordinamento con le disposizioni vigenti, con l'adozione delle conseguenti abrogazioni e delle opportune disposizioni transitorie.

Per facilitare la lettura del testo, le parti novellate risultano tutte inserite in apposito riquadro.

2. La riforma del rito in cassazione. Premessa.

Per quanto concerne il giudizio di cassazione, la delega prevede innanzitutto la riforma del c.d. filtro in Cassazione, con la previsione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. In particolare, se il giudice (giudice filtro, in luogo della sezione filtro) ravvisa uno dei possibili suddetti esiti, lo comunica alle parti lasciando loro la possibilità di optare per la richiesta di una camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso. Quest'ultima possibilità è incentivata escludendo, per il soccombente, il pagamento del contributo unificato altrimenti dovuto a titolo sanzionatorio.

La delega, inoltre, prevede l'introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, da parte del giudice di merito, di una questione di diritto (art. 1, comma 9). Inoltre, viene prevista l'introduzione di una nuova ipotesi di revocazione della sentenza civile quando il contenuto di una sentenza passata in giudicato sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in tutto o in parte, contrario alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli (art. 1, comma 10).

L'intervento del Governo, quindi, come esposto nella Relazione tecnica⁴ allo schema di d.lgs., è stato diretto a razionalizzare i procedimenti dinanzi alla Suprema Corte, riducendone i tempi di durata e modellando i riti sia camerale che in pubblica udienza con misure di semplificazione, snellimento ed accelerazione degli adempimenti.

Al fine di dare attuazione ai criteri e principi di delega previsti dai commi 9 e 10 dell'articolo unico della l. n. 206 del 2021, il d.lgs. modifica la disciplina relativa al giudizio in cassazione. In particolare, ai commi 27, 28 e 29, l'art. 3 del d.lgs. così interviene:

i) unifica i riti camerale attraverso la soppressione della sezione di cui all'art. 376 c.p.c.; la concentrazione della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici ed il mantenimento della disciplina di cui all'art. 380 *bis* c.p.c., con deposito immediato in cancelleria dell'ordinanza succintamente motivata;

ii) prevede, rispetto all'ordinaria sede camerale, un procedimento accelerato per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza;

³ Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206

⁴ Relazione tecnica allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206

iii) introduce il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione, consistente nella possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto;

iv) introduce anche una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in tutto o in parte, contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ovvero a uno dei suoi Protocolli, e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente⁵.

3. Il contenuto del ricorso.

L'art. 1, comma 9, della legge delega è interamente dedicato all'enucleazione dei principi e criteri direttivi per il giudizio di cassazione. In particolare, la lett. a) prevede che il ricorso debba contenere «*la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione*». Considerato che l'attuale art. 366, comma 1, c.p.c. dedicato al contenuto del ricorso, prevede già al n. 2) «*l'esposizione sommaria dei fatti della causa*» e al n. 3) «*i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano*», la novità si incentra sostanzialmente sulla necessità di chiarezza e sinteticità.

In attuazione di tale principio di delega, l'art. 3, comma 27 del d.lgs., apporta modifiche agli artt. 360, 362, 366, 369, 370, 371 e 372 c.p.c..

In particolare, come risulta dalla Relazione illustrativa, poiché è stato soppresso l'art. 348 *ter* c.p.c. a seguito del venir meno del "filtro di inammissibilità" (come sino ad ora conosciuto), sono state conservate le disposizioni previste dagli ultimi due commi di tale articolo, volte ad escludere la possibilità di proporre ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), nei casi di c.d. "doppia conforme". Tuttavia, per ragioni sistematiche, tali disposizioni sono state inserite all'interno dell'art. 360 c.p.c., mediante l'aggiunta di un nuovo comma, tra il terzo e il quarto, al fine di prevedere che, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado, per le medesime ragioni inerenti i medesimi fatti che sono posti alla base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), ad eccezione delle cause per le quali è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero.

E' stata aggiunta la specificazione relativa alle «medesime ragioni inerenti i medesimi fatti», al fine di meglio individuare il concetto di "doppia conforme" e restringere i casi di inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del n. 5) alle sole ipotesi in cui effettivamente la sentenza di secondo grado abbia integralmente confermato quella del primo giudice. A tal riguardo, può essere utile ricordare che recentemente la Suprema Corte ha precisato che ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348 *ter*, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice⁶.

⁵ Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati A.G. n. 407 del 6 settembre 2022

⁶ Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 - 01

Capo III - Del ricorso per cassazione Sezione I - Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi	
Art. 360 <i>Sentenze impugnabili e motivi di ricorso</i>	
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.	<i>Identico</i>
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.	<i>Identico</i>
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.	<i>Identico</i>
	Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.	Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

Risultano modificati anche i primi due commi dell'art. 362 c.p.c., al fine di coordinarli con la modifica lessicale apportata all'art. 37 c.p.c., che ha aggiunto il riferimento al giudice amministrativo, accanto al giudice ordinario ed ai «giudici speciali» per quanto attiene al difetto di giurisdizione.

Inoltre, è stato aggiunto un ulteriore comma all'art. 362 c.p.c., per includere fra le ragioni di ricorso innanzi alla Corte di cassazione anche il rimedio della revocazione (come disciplinato dal nuovo art. 391 *quater* c.p.c.) avverso le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli.

Art. 362 <i>Altri casi di ricorso</i>

Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.	Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.
Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione: 1. i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari; 2. i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.	Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione: 1. i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra giudice amministrativo e giudice speciale o tra questi e i giudici ordinari; 2. i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.
	Le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresì essere impugnate per revocazione ai sensi dell'articolo 391-quater, quando il loro contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli.

Significativa è la modifica apportata all'art. 366 c.p.c.. Come già si è detto, l'art. 1, comma 9, lett. a), della legge delega chiede di prevedere che il ricorso contenga «la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione». La Relazione illustrativa evidenzia che, da tale principio di delega, il legislatore delegato ha tratto fondamento per una migliore esplicitazione dei nn. 3, 4 e 6.

Il primo comma dell'art. 366 c.p.c. elenca i requisiti richiesti per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, al fine di rispettare il principio di autosufficienza, che richiede che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari per consentire al giudice di legittimità di conoscere, dalla sola lettura del ricorso, la controversia ed il suo oggetto, e di valutare la fondatezza dei motivi di impugnazione senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte.

In particolare, la vigente disposizione di cui all'art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c. prevede «l'esposizione sommaria dei fatti della causa», mentre nel d.lgs. tale requisito viene riformulato come «la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso». Dalla Relazione illustrativa emerge che il legislatore delegato, tenendo conto che l'esposizione dei fatti sostanziali e processuali della vicenda va operata dal ricorrente in quanto funzionale alla stessa comprensione dei motivi e valutazione della loro ammissibilità e fondatezza, ha voluto porre l'accento, in maniera esplicita, sui due requisiti della chiarezza e dell'essenzialità. Il primo requisito è riferito al *modus* della narrazione dei fatti, che devono risultare intellegibili ed univoci. Il secondo, invece, attiene al *quid* e al *quantum* dei fatti, essendo necessario che il motivo esponga solo i fatti ancora rilevanti per il giudizio di cassazione, in quanto indispensabili alla comprensione dei motivi contenenti le censure al provvedimento impugnato, ritenendosi in ciò ribadito anche il concetto di sommarietà (ossia, per riassunto e sintesi). Deve ritenersi implicito, anche nella precedente formulazione, che si tratta dei fatti sostanziali e processuali rilevanti in giudizio.

Con riferimento al requisito di cui al n. 4), attualmente il ricorrente è onerato ad enunciare «i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis». Tale requisito risulta così riformulato: «la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano». E' stato, quindi, aggiunto lo specifico riferimento alla chiarezza e sinteticità

anche per quanto riguarda l'esposizione dei motivi di impugnazione, che costituiscono l'unico oggetto del giudizio di cassazione, giudizio a critica rigidamente vincolata e delimitata. Nella Relazione illustrativa viene precisato che i requisiti della chiarezza e della sintesi sono autonomi tra loro, seppur indubbiamente collegati, in quanto un testo è chiaro quando è univocamente intellegibile, laddove la sinteticità evita ripetizioni e prolissità, esse stesse foriere del rischio di confusione.

Si precisa, altresì, che è stata colta l'occasione per sopprimere l'inciso «secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis», non più attuale.

Quanto, infine, al requisito di cui al n. 6, giova ricordare che esso è stato introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 40 del 2006⁷, in quanto il precedente testo dell'art. 366 c.p.c. conteneva solo i primi cinque numeri. Il testo attuale prevede «la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda», mentre il nuovo d.lgs. propone la seguente riformulazione: «la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrando il contenuto rilevante degli stessi». Come precisato nella Relazione illustrativa, il legislatore delegato ha voluto chiarire che ciascun motivo deve fare riferimento al documento ad esso inerente e che il contenuto di tale documento deve essere richiamato nel motivo, ai fini della sua comprensibilità. A questa disposizione va correlato l'art. 369, n. 4, c.p.c., non modificato, secondo cui in sede di deposito del ricorso devono essere prodotti gli atti e i documenti su cui esso si fonda.

Giova ricordare, al riguardo, che la Suprema Corte ha recentemente precisato che il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile. Sicché, la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico"⁸. Altre recenti pronunce hanno evidenziato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati⁹.

L'art. 366 c.p.c. presenta due ulteriori innovazioni, in attuazione del principio di delega previsto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della l. n. 206 del 2021, in base al quale è necessario che nei procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione «il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici».

Tale principio di delega mira a rendere obbligatorio il deposito degli atti e dei documenti di parte anche nel giudizio di legittimità. Per questo motivo, è stato eliminato il secondo comma dell'art. 366 c.p.c., con la conseguenza che il ricorso

⁷ d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40

⁸ Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28184 del 10/12/2020, Rv. 660090 - 01

⁹ Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022, Rv. 664738 - 01

introduttivo (come il controricorso) non dovrà più contenere l'elezione del domicilio presso un luogo fisico, essendo previsto soltanto quello digitale risultante dai pubblici elenchi di cui all'articolo 16 *sexies* del d.l. 179 del 2012. Inoltre, è stato eliminato anche il quarto comma dell'art. 366 c.p.c., non avendo più ragione il mantenimento, per il giudizio di legittimità, di una disciplina specifica delle comunicazioni a cura della cancelleria e delle notificazioni effettuate dagli avvocati ai sensi della l. n. 53 del 1994. Oggi, infatti, comunicazioni di cancelleria e notificazioni degli avvocati sono state sostanzialmente equiparate sotto il profilo del contenuto e delle modalità di trasmissione e devono essere effettuate esclusivamente a mezzo della posta elettronica certificata, sempre nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Art. 366 <i>Contenuto del ricorso</i>	
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;	<i>Identico</i>
3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;	3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;	4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;
5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;	<i>Identico</i>
6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.	6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrando il contenuto rilevante degli stessi.
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.	Soppresso
Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.	<i>Identico</i>
Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma	Soppresso

Interessato dalla riforma è anche l'art. 369 c.p.c., dedicato al deposito del ricorso, al fine di adeguare le disposizioni sul giudizio di legittimità al deposito telematico obbligatorio degli atti e dei documenti. Al primo comma, quindi, è stato eliminato ogni riferimento al deposito «in cancelleria», trattandosi di modalità connessa al deposito analogico degli atti e dei documenti di parte.

Poi, nell'ottica della semplificazione, accelerazione e razionalizzazione del giudizio di legittimità, è stato soppresso l'ultimo comma dell'articolo 369 c.p.c., che onerava

il ricorrente di chiedere, con apposita istanza, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o del quale si contesta la giurisdizione, la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della corte di Cassazione.

Art. 369 <i>Deposito del ricorso</i>	
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte , a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.	Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità: 1. il decreto di concessione del gratuito patrocinio; 2. copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362; 3. la procura speciale, se questa è conferita con atto separato; 4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.	<i>Identico</i>
Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.	Soppresso

Sempre al fine di adeguare le disposizioni sul giudizio di legittimità al deposito telematico obbligatorio degli atti e dei documenti di parte, nonché al fine di semplificare, accelerare e razionalizzare il giudizio predetto, sono stati modificati gli artt. 370 e 371 c.p.c.. In particolare, di sicura importanza al fine della semplificazione è la modifica apportata all'art. 370 c.p.c., con la quale è stato eliminato l'obbligo della notifica del controricorso e all'art. 371 c.p.c. è stato eliminato l'obbligo della notifica del ricorso incidentale nel caso di notifica di ricorso per integrazione del contraddittorio ex artt. 331 e 332 c.p.c. e della notifica del controricorso al ricorso incidentale (art. 371 c.p.c.). Tali incombenti, infatti, non sono più necessari, tenuto conto che tutti gli atti di parte devono essere depositati telematicamente, e quindi, una volta inseriti nel fascicolo informatico, sono visibili e consultabili dalle altre parti.

Al primo comma dell'art. 370 c.p.c. è stato anche fissato in quaranta giorni il termine per il deposito del controricorso, quale termine che somma i due termini di venti giorni, rispettivamente previsti per la notifica e, quindi, per il deposito del controricorso dall'originaria formulazione dell'art. 370 c.p.c..

Analogo termine di quaranta giorni era previsto, dall'art. 371 c.p.c., per la notifica del ricorso incidentale e tale è stato mantenuto per il deposito dello stesso.

Infine, all'art. 372 c.p.c. è stato eliminato l'obbligo di notificare alla controparte l'elenco dei documenti depositati ai fini dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso. Tuttavia, come precisato nella Relazione illustrativa, per meglio garantire il contraddittorio e consentire al collegio di prendere previa e adeguata conoscenza dei documenti, è stato previsto un termine per l'effettuazione di detto deposito di quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

Art. 370 <i>Controricorso</i>	
La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.	La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.
Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.	<i>Identico</i>
Il controricorso è depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione , insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.	Il controricorso è depositato insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.

Art. 371 <i>Ricorso incidentale</i>	
La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.	<i>Identico</i>
La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.	La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.
Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.	<i>Identico</i>
Per resistere al ricorso incidentale può essere notificato un controricorso a norma dell'articolo precedente.	Per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso a norma dell'articolo precedente.
Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.	<i>Identico</i>

Art. 372 <i>Produzione di altri documenti</i>	
Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.	<i>Identico</i>
Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti.	Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio .

4. La trattazione del ricorso.

Importanti modifiche riguardano la fase della trattazione del ricorso per cassazione, il cui riordino viene disciplinato in primo luogo attraverso la previsione dei casi in cui la Corte procede in udienza pubblica.

Con riferimento alla pubblica udienza, l'art. 1, comma 9, lett. f), della legge delega riserva la trattazione dei ricorsi alla pubblica udienza, «quando la questione di diritto

è di particolare rilevanza»¹⁰. In realtà, la formula della legge delega è la medesima adottata dall'ultimo comma del vigente art. 375 c.p.c..

Sicché, al fine di dare attuazione al principio di delega di cui alla lett. f), è stata riformulata la rubrica dell'art. 375 c.p.c., prevedendo «*Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio*» e poi è stato introdotto un nuovo primo comma, che prevede che la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di *particolare rilevanza*, nonché nei casi di cui all'art. 391 *quater* c.p.c..

La decisione con sentenza secondo il rito della pubblica udienza rimane, quindi, un'ipotesi residuale e riservata alle cause di alto livello qualitativo, in cui è fondamentale la funzione nomofilattica della Corte. Nella Relazione illustrativa si chiarisce che nel testo attuale, l'apertura della disposizione in esame è dedicata ai casi in cui la Corte pronuncia con ordinanza in camera di consiglio, mentre il ricorso alla pubblica udienza è disciplinato dall'ultimo comma, che rappresenta una norma di chiusura. Per contro, nel d.lgs. si è preferito invertire l'ordine di trattazione della disciplina, dedicando l'incipit all'udienza pubblica. Ciò, tuttavia, non ha lo scopo di modificare il rapporto tra la regola (rappresentata dalla trattazione in camera di consiglio) e l'eccezione (rappresentata dalla trattazione in pubblica udienza). Invero, si è preferito individuare in positivo quando il ricorso va trattato in udienza pubblica e quando in camera di consiglio.

Sempre nella Relazione illustrativa si chiarisce che esigenze di razionalizzazione hanno indotto a prevedere che tale regola trovi applicazione anche per i ricorsi per regolamento di competenza e di giurisdizione, nonché per i ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo delle pronunce della cassazione. A seguito di tali interventi, anche il regolamento preventivo di giurisdizione potrà essere trattato in pubblica udienza, qualora presenti una questione di diritto di particolare rilevanza.

Il primo comma dell'articolo in esame, inoltre, contiene l'inciso «*nonché nei casi di cui all'art. 391-quater*». Tale precisazione si è resa necessaria per allineare il nuovo istituto della revocazione previsto dall'articolo 391 *quater* c.p.c. alla disciplina generale relativa al procedimento dinanzi alla Corte di cassazione. Infatti, è previsto che tale procedimento si svolga in pubblica udienza in ragione della particolare rilevanza del nuovo istituto.

L'art. 375 c.p.c. presenta anche una ulteriore modifica, poiché, recependo una prassi in tal senso e dando attuazione al principio di delega di cui alla lett. b) del comma 9 dell'unico articolo della legge delega, ha esteso la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso. Tale modifica recepisce l'orientamento della Suprema Corte che, già da tempo, aveva avuto modo di affermare che, sebbene non espressamente previsto dall'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, il procedimento in camera di consiglio doveva ritenersi applicabile anche ai casi in cui deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso¹¹.

Capo III - Del ricorso per cassazione Sezione II - Del procedimento e dei provvedimenti	
Art. 375	
<i>Pronuncia in camera di consiglio</i>	<i>Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio</i>
	La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di

¹⁰ Il testo contenente le proposte redatte dalla Commissione Luiso prevedeva di ampliare l'ambito di applicazione dell'udienza pubblica, riservando ad essa la trattazione «*nei casi di rilevanza della questione di diritto*»

¹¹ Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21563 del 18/10/2011, Rv. 620350 - 01

	particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all'art. 391-quater.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;	<i>Identico</i>
	1-bis) dichiarare l'improcedibilità del ricorso;
Soppresso	
Soppresso	
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;	4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, salva l'applicazione del primo comma;
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza	Soppresso
Soppresso	
Soppresso	
Soppresso	
La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.	Soppresso

5. L'unificazione dei riti camerale.

Una delle più importanti novità della riforma è l'unificazione dei riti camerale. Il principio di delega di cui alla lett. b) del comma 9 prevede di uniformare i riti camerale disciplinati dagli artt. 380 *bis* e 380 *bis.1* c.p.c., cioè dei due procedimenti attualmente utilizzati per la trattazione delle adunanze, rispettivamente, dinanzi alla sesta sezione e alle sezioni semplici. Tale unificazione passa attraverso: a) la soppressione dell'attuale sesta sezione e lo spostamento della «*relativa competenza*» dinanzi alle sezioni semplici; b) la soppressione del procedimento camerale ora utilizzato davanti alla sesta sezione, come disciplinato dall'art. 380 *bis* c.p.c..

Giova ricordare che la sesta sezione è stata introdotta a decorrere dal 4 luglio 2009 ad opera della l. n. 69 del 2009. Tuttavia, dopo circa dodici anni dalla sua introduzione, la delega prevede che siano soppresse contestualmente la sesta sezione civile e il suo rito, ma tiene ferme espressamente tutte le "competenze" riservate all'apposita sezione, che risultano trasferite *tout court* alle singole sezioni semplici.

Di conseguenza, al fine di dare attuazione alla delega, il legislatore delegato è intervenuto a modificare innanzitutto l'art. 376 c.p.c.. L'intervento risulta minimale poiché, essendo stata soppressa l'apposita sezione, si è stabilito che il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice. Poi, la parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza. Quanto al P.M., rimane ferma la possibilità di sollecitare la rimessione alle sezioni unite o durante la discussione nel corso dell'udienza pubblica, ovvero - per i soli procedimenti avviati alla trattazione camerale - con le conclusioni depositate nel termine previsto dall'articolo 380 *bis.1*.

Art. 376 <i>Assegnazione dei ricorsi alle sezioni</i>	
Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice.	Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice.
La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso.	La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza.
All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.	All'udienza o all'adunanza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta con ordinanza soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio.

6. Le novità per l'udienza pubblica.

Degna di nota è la modifica dell'art. 377, comma 2, c.p.c., con cui è stato aumentato da venti a sessanta giorni il termine che deve decorrere tra la comunicazione ai difensori delle parti e al pubblico ministero della data fissata e l'udienza medesima. Giova osservare che il testo originario dell'art. 377 c.p.c. non prevede espressamente l'onere di comunicazione al P.M.; tuttavia, la previsione espressa di tale comunicazione non rappresenta una novità, poiché, in base alla regola generale dettata dall'art. 71 c.p.c., nei processi in cui è necessario l'intervento del P.M. - come nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione - il giudice deve sempre comunicare gli atti a quest'ultimo.

La legge delega, peraltro, prevede un anticipo fino a quaranta giorni prima dell'udienza. Tuttavia, dalla Relazione illustrativa emerge che si è ritenuto opportuno allungare tale termine a sessanta giorni, per una esigenza di armonizzazione con i termini previsti per le memorie. L'allungamento del termine ha, dunque, la funzione di realizzare un contraddittorio più esteso. Si tratta di una previsione che recepisce una prassi organizzativa frutto di un protocollo condiviso tra la Prima Presidenza della Corte, la Procura Generale, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocatura generale dello Stato, e che comunque non determina un aggravio per le parti, né per la durata del processo.

Nella Relazione illustrativa si precisa altresì che l'anticipazione del termine per la comunicazione è parsa utile, anche per consentire di spostare indietro il contraddittorio "cartolare" in vista dell'udienza o dell'adunanza. Atteso l'obbligo di deposito telematico degli atti processuali delle parti, si è ritenuto sufficientemente agevole per il P.G. prenderne immediata visione, una volta ricevuta la suddetta comunicazione, non essendo del resto più prevista, con la modifica dell'art. 137 disp att. c.p.c., la trasmissione a cura della cancelleria di una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata al pubblico ministero (il c.d. "fascioletto")¹².

¹² Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, p. 46

Art. 377	
<i>Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente</i>	
Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo, il presidente della sezione.	<i>Identico</i>
Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.	Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere al pubblico ministero e agli avvocati delle parti almeno sessanta giorni prima.
Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma , quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata.	Il primo presidente o il presidente della sezione quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata.
La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.	<i>Identico</i>

Una importante novità, che recepisce normativamente una prassi diffusa, è contenuta nella modifica dell'art. 378 c.p.c., che prevede la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria scritta prima dell'udienza. L'intervento attiene innanzitutto alla rubrica dell'articolo, che, anziché disciplinare il solo «*Deposito delle memorie di parte*», risulta rivolto a disciplinare il «*Deposito di memorie*».

Nella Relazione illustrativa viene esplicitato che il termine per il deposito di tale memoria è stato fissato in almeno venti giorni prima dell'udienza al fine di allinearla con l'analoga previsione contenuta nel rito camerale. Peraltro, è stato elevato a dieci giorni prima il termine previsto dall'art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie dei difensori delle parti, anche qui al fine di allinearla al termine di dieci giorni previsto nel rito camerale dall'art. 380 *bis*.1 c.p.c..

In effetti, era stata segnalata l'opportunità che, in sede di adozione dei decreti delegati, venissero unificati tutti i termini previsti per il deposito delle conclusioni del procuratore generale e delle memorie delle parti precedenti l'udienza ovvero l'adunanza camerale, non trovando ormai giustificazione il mantenimento degli attuali termini di cinque giorni (per l'udienza ex art. 378 c.p.c. come per la camera di consiglio ex artt. 380 *bis* e 380 *ter* c.p.c.) e invece di dieci giorni (per l'adunanza camerale ex art. 380 *bis*.1 c.p.c.), né restando comprensibile perché le conclusioni del P.M. vadano comunicate alle parti venti giorni prima della camera di consiglio, nell'ambito dei regolamenti preventivi di giurisdizione, mentre per l'udienza pubblica il termine per il loro deposito risulti fissato nei quindici giorni precedenti¹³.

Appare, dunque, opportuno l'allineamento realizzato con il d.lgs. in esame, per le esigenze di semplificazione ed unificazione dei riti, che rendono superflua qualsivoglia differenziazione dei termini, a seconda che la trattazione del ricorso avvenga in pubblica udienza o in adunanza camerale.

Nel secondo comma dell'articolo in esame risulta precisato che le memorie delle parti, depositate in prossimità dell'udienza, devono essere *sintetiche* ed avere

¹³ Relazione su novità normativa n. n. 111 del 25 novembre 2021, p. 12

carattere *illustrativo*. Si è ritenuto, quindi, opportuno specificare che il generale principio di sinteticità degli atti di parte riguarda non solo gli atti introduttivi del giudizio, ma anche le memorie successive, il cui carattere illustrativo evidenzia la impossibilità di dedurre nuovi motivi di ricorso o di sanare carenze dell'atto introduttivo.

Nella Relazione illustrativa, poi, si fa notare che si è ritenuto superfluo richiedere che anche le memorie del pubblico ministero debbano essere sintetiche, in quanto queste solitamente non sono caratterizzate da eccessiva lunghezza. Inoltre, mentre le parti hanno già depositato il ricorso ed il controricorso, il pubblico ministero interloquisce per la prima volta proprio con la memoria.

Si segnala, altresì, l'eliminazione di ogni riferimento al deposito «in cancelleria», al fine di adeguare le disposizioni sul giudizio di legittimità al deposito obbligatorio in via telematica degli atti e dei documenti delle parti.

Art. 378	
<i>Deposito di memorie di parte</i>	<i>Deposito di memorie</i>
	Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell'udienza.
Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza.	Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'udienza.

Sempre con riferimento all'udienza pubblica, l'obiettivo di semplificazione, speditezza e razionalizzazione, previsto dalla legge delega, ha suggerito piccoli interventi anche sull'art. 379 c.p.c., che disciplina la discussione. Innanzitutto, è stata inserita, quale nuovo primo comma, l'espressa previsione che l'udienza pubblica si svolge sempre in presenza. Dalla Relazione illustrativa emerge che il legislatore delegato ha ritenuto opportuna tale specificazione, al fine di escludere la possibilità che l'udienza pubblica venga trattata in forma cartolare, attesa la sua particolare importanza e solennità e tenuto conto che ormai è destinata a trovare applicazione solo in un ristretto numero di casi, quando cioè la questione di diritto risulta di "particolare rilevanza". Ciò in quanto, in attuazione del principio di delega previsto dall'art. 1, comma 17, lett. l) e m), sono stati introdotti gli artt. 127 *bis* e 127 *ter* c.p.c., che consentono al giudice di disporre che l'udienza si svolga a distanza ovvero che venga sostituita con lo scambio di note (la cd. "stabilizzazione" delle udienze da remoto e cartolari, introdotte nel periodo di emergenza pandemica).

Si fa notare, peraltro, che, con parallela disposizione, si è ritenuto opportuno introdurre l'art. 140 *bis* disp.att. c.p.c., prevedendo che la camera di consiglio si svolga in presenza, ma con la facoltà per il presidente del collegio di disporre lo svolgimento mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo, attese le specificità della Corte di cassazione.

Le esigenze di semplificazione e speditezza hanno ispirato anche la modifica del vigente primo comma dell'art. 379 c.p.c., volto a disciplinare il contenuto della relazione tenuta dal relatore all'udienza pubblica. Il testo vigente prevede che il relatore riferisca i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso. Il d.lgs., invece, elimina tutti i predetti riferimenti, prevedendo semplicemente che il relatore esponga in sintesi le questioni della causa, ciò affinché la relazione sia volta a far emergere i temi della discussione orale.

E' rimasto fermo l'ordine degli interventi nella discussione orale e l'esclusione della possibilità di repliche, mentre è stato previsto espressamente il compito del presidente di dirigere la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi.

Art. 379 <i>Discussione</i>	
	L'udienza di svolge sempre in presenza.
All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.	All'udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa.
Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese.	Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi.
Non sono ammesse repliche.	<i>Identico</i>

Art. 140 bis disp. att. <i>Svolgimento della camera di consiglio</i>	
	La camera di consiglio si svolge in presenza. Il presidente del collegio, con proprio decreto, può disporre lo svolgimento della camera di consiglio mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo.

Infine, il legislatore delegato ha ritenuto opportuno intervenire anche sull'art. 380 c.p.c., aggiungendovi un terzo comma, nel quale si prevede che la sentenza sia depositata nel termine di novanta giorni. Dalla Relazione illustrativa emerge che tale intervento è stato ritenuto necessario, in quanto l'ipotesi in esame era l'unica in cui mancava la previsione di un termine per il deposito del provvedimento. Tenuto conto che in pubblica udienza verranno trattate solo le questioni di diritto di particolare rilevanza e che il termine per il deposito delle sentenze di appello è di sessanta giorni, si è ritenuto opportuno fissare in novanta giorni il termine in esame, ritenendo che le questioni trattate renderanno necessario un maggiore lasso di tempo per la redazione della sentenza, anche alla luce delle ricadute che questa ha nell'applicazione del diritto da parte dei giudici di merito.

Art. 380 <i>Deliberazione della sentenza</i>	
La Corte, dopo la discussione della causa, delibera nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio.	<i>Identico</i>
Si applica alla deliberazione della corte la disposizione dell'articolo 276	<i>Identico</i>
	La sentenza è depositata nei novanta giorni successivi.

7. Le novità per il rito camerale e il nuovo procedimento accelerato.

L'art. 1, comma 9, lett. e) della legge delega ha previsto l'introduzione di un rito camerale accelerato (senza precisare se innanzi alle sole sezioni semplici, oppure anche per quelli trattati davanti alle Sezioni Unite), per la definizione dei ricorsi che siano: a) inammissibili; b) improcedibili; c) manifestamente infondati. Lo scopo della legge delega è, dunque, di eliminare la sesta sezione, ma non di far venir meno la funzione di filtro sino ad ora da essa svolto.

In attuazione di tale principio di delega e tenuto conto della unificazione dei riti camerale, prevista dall'art. 1, comma 9, lett. b) della legge delega, il legislatore delegato è intervenuto mediante la totale riscrittura dell'art. 380 *bis* c.p.c. e con la

modifica dell'art. 380 *bis*.1 c.p.c.. E' stato, infatti, abrogato il procedimento camerale utilizzato attualmente davanti alla sesta sezione, disciplinato dal vigente art. 380 *bis* c.p.c. e, parallelamente, il rito attualmente disciplinato dall'art. 380 *bis*.1 c.p.c. è stato reso l'unico rito camerale. Risultano, di conseguenza, modificate le rubriche di entrambi gli articoli, nel senso che il nuovo art. 380 *bis* c.p.c., anziché disciplinare il rito dinanzi alla sesta sezione, è volto a disciplinare il nuovo «*Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati*» e il nuovo art. 380 *bis*.1 c.p.c. è volto a disciplinare il «*Procedimento per la decisione in camera di consiglio*», non più riferito solo alle sezioni semplici, ma anche alle sezioni unite.

Il procedimento previsto dall'art. 380 *bis* c.p.c. prevede che, quando non è stata ancora fissata la data della decisione in udienza o in camera di consiglio, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato, ove ravvisi l'inammissibilità, l'improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso, formula una sintetica proposta di definizione del giudizio, che deve essere comunicata ai difensori delle parti per la relativa valutazione. Se entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta la parte ricorrente, *con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale*, non chiede la decisione, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'art. 391 c.p.c.. Pertanto, non essendo ancora fissata la data della decisione, il presidente o il consigliere della sezione pronuncia decreto di estinzione. Se, invece, la parte chiede la decisione entro il suindicato termine, la Corte procede seguendo il procedimento disciplinato dall'art. 380 *bis*.1 c.p.c. e, se il giudizio viene definito in maniera conforme alla proposta, si applica l'art. 96, commi 3 e 4 c.p.c..

Orbene, la legge delega fissava in venti giorni il termine assegnato alle parti per valutare la proposta di definizione del giudizio e decidere se richiedere o meno la fissazione dell'udienza. Il d.lgs., invece, fissa tale termine in quaranta giorni, anziché venti. Nella Relazione illustrativa si spiega che, rispetto al termine di venti giorni previsto dalla legge delega, si è preferito assegnare alle parti un termine più ampio (di quaranta giorni) per la valutazione della proposta, al fine di consentire una scelta meditata e consapevole, che tenga conto anche delle gravi conseguenze per la parte in caso di decisione conforme alla proposta, senza che ciò possa influire negativamente sui tempi di definizione del procedimento, considerato il lasso di tempo usualmente decorrente tra il provvedimento di fissazione dell'adunanza e la data in cui questa si tiene. Proprio in considerazione delle susesposte gravi conseguenze, se il ricorrente, non condividendo la proposta del presidente, o del consigliere da lui delegato, intende chiedere la valutazione da parte dell'intero Collegio in camera di consiglio, tale richiesta necessita di un atto di impulso processuale che coinvolga la parte personalmente.

Si precisa, altresì, che l'espresso riferimento ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c., da applicarsi in caso di decisione conforme alla proposta di definizione, non risponde ad un intento punitivo o sanzionatorio, volendo invece sottolineare che la giurisdizione è una risorsa limitata, con la conseguenza che il costo dell'aggravio per il servizio giustizia deve essere sostenuto da colui che, nonostante una prima delibazione negativa, abbia comunque richiesto una valutazione ulteriore del collegio, senza fondati motivi.

Il principio di delega sancito dall'art. 1, comma 9, lett. e), n. 3, ha previsto che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente, che non presenta la richiesta di cui al presente numero, dal pagamento di quanto previsto dall'art. 13, comma 1 *quater*, del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.

In attuazione di tale principio, il legislatore delegato è intervenuto a modificare, per ragioni di coerenza sistematica, l'art. 13 del TU, che individua gli importi del contributo unificato e che prevede, al comma 1 *quater*, che se l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Lo schema aggiunge un ulteriore comma (1 *quater*.1) per escludere tale obbligo di pagamento quando il ricorso per cassazione viene dichiarato estinto ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 3, c.p.c., a seguito della rinuncia della parte ad ottenere una pronuncia dalla Corte di cassazione a fronte della preliminare valutazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza.

La Relazione illustrativa chiarisce che si è voluto assegnare al presidente della sezione, o al consigliere da questo delegato, un ruolo centrale nella definizione del ricorso, attraverso la redazione di una proposta che, se accettata dal ricorrente, non dovrà più essere sottoposta al vaglio della camera di consiglio. Infatti, preso atto della rinuncia manifestata per comportamenti concludenti attraverso la mancata richiesta di fissazione della camera di consiglio, entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, viene pronunciato direttamente il decreto di estinzione. Nella Relazione illustrativa si precisa che il decreto di estinzione può essere emesso dal presidente o dal consigliere delegato e anche questa appare una importante novità, non essendovi altri casi in cui il consigliere relatore abbia il potere di adottare provvedimenti definitivi del giudizio.

La novità del procedimento è, dunque, rappresentata dal meccanismo della rinuncia, che non deve più essere espressa e non deve essere notificata alle controparti, ma si deduce dal comportamento processuale della parte, che non chiede, nel termine indicato, la fissazione della camera di consiglio, comportando l'estinzione del giudizio. Tale meccanismo, quindi, consente di superare il problema pratico, che spesso si poneva in passato, della mancata notificazione alle controparti della rinuncia al ricorso, non essendo più necessario tale adempimento.

Sarà, poi, necessario verificare nella applicazione concreta il successo di tale procedimento. Vi è, infatti, il rischio che la parte, giunta dinanzi alla Corte di cassazione, preferisca comunque chiedere la decisione e andare comunque avanti. Tuttavia, il nuovo rito accelerato prevede due importanti aspetti deflattivi: l'espresso richiamo dell'art. 96 c.p.c. in caso di decisione conforme alla proposta di definizione accelerata e, per altro verso, l'espressa esclusione dall'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato in caso di rinuncia della parte ad ottenere la decisione dalla Corte, successivamente alla valutazione preliminare di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza. Inoltre, l'aver previsto che l'istanza per chiedere la decisione debba essere sottoscritta dal difensore *munito di una nuova procura speciale* potrebbe concorrere al successo del nuovo strumento in esame. Infatti, la nuova procura speciale implica che la parte personalmente valuti i due aspetti deflattivi suindicati, tenendo conto dei vantaggi collegati alla rinuncia al ricorso (quali l'esenzione dall'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato) e le gravi conseguenze in caso di decisione conforme alla proposta preliminare (la condanna per responsabilità aggravata).

Perplessità, però, sono state sollevate per l'esclusione del ruolo del procuratore generale nell'ambito del procedimento accelerato in esame¹⁴.

In ogni caso, ed a prescindere dal successo dello strumento a fini deflattivi, è evidente che la previsione del rito cd. accelerato comporterà la necessità di

¹⁴ ACIERNO M. - SANLORENZO R., *La Cassazione tra realtà e desiderio. Riforma processuale e ufficio del processo: cambia il volto della Cassazione?*, in *Questione Giustizia*, 3/2021, p. 96

conseguenti variazioni tabellari, anche in ordine ai criteri di assegnazione dei procedimenti, per l'individuazione del consigliere delegato dal presidente alla formulazione della proposta di definizione del giudizio.

Art. 380 bis	
<i>Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso</i>	<i>Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati</i>
Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.	Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.
Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.	Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.
Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.	Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1, e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96.

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Art. 13 <i>Importi</i>	
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898; b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile; e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;	<i>Identico</i>

f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000.	
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.	<i>Identico</i>
1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis.	<i>Identico</i>
1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.	
	1-quater.1. Le disposizioni di cui al comma 1-quater non si applicano quando il ricorso per cassazione viene dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 380-bis, terzo comma, del codice di procedura civile.
1-quinquies - 6-quater. <i>Omissis</i>	1-quinquies - 6-quater. <i>Identici</i>

Quanto agli interventi sull'art. 380 bis.1 c.p.c., questi non risultano di particolare rilievo, essendo volti esclusivamente alla razionalizzazione del procedimento esistente per renderlo più rispondente alle finalità della delega. In particolare, il primo comma è stato integrato con il riferimento anche alle sezioni unite, e non solo alla sezione semplice, ed è stato ampliato (da quaranta a sessanta giorni) il termine entro cui deve essere data comunicazione ai difensori delle parti ed al pubblico ministero della fissazione del ricorso in camera di consiglio.

La Relazione illustrativa spiega che l'ampliamento di tale termine appare più confacente ad un procedimento destinato ad applicarsi in una indefinita varietà di casi, diversi tra di loro. Del resto, il rito della camera di consiglio rappresenta il rito ordinario in cassazione, per tutti i ricorsi nei quali non si pone una questione nomofilattica. Ciò, però, non vuol dire che i ricorsi riservati alla trattazione in camera di consiglio siano tutti bagatellari, perché vengono decisi in camera di consiglio anche ricorsi molto complessi. L'allungamento del termine risponde, quindi, all'esigenza di uniformità con il termine fissato per l'udienza pubblica ed ha lo scopo di consentire un contraddittorio più disteso, così come già invalso nella prassi.

Sempre nell'ottica della sinteticità, si è precisato che le memorie che le parti possono depositare devono essere *sintetiche* ed *illustrative*. Infatti, mentre nel vecchio rito camerale dinanzi alla sesta sezione non era previsto l'intervento del procuratore generale, nei procedimenti in camera di consiglio (che si svolgono sempre in assenza delle parti) è prevista la possibilità per le parti e per il pubblico ministero di depositare le proprie conclusioni scritte. Tali memorie sono sempre facoltative per i procedimenti in camera di consiglio, salvo nei procedimenti per regolamento di competenza o di giurisdizione, in cui il deposito delle conclusioni scritte è necessario.

Per contro, l'intervento in udienza pubblica del procuratore generale, sia presso le sezioni unite sia presso le sezioni semplici, rimane sempre obbligatorio e può articolarsi in forma scritta (sempre eventuale, salvo nei casi di rinvio pregiudiziale) e orale (necessaria).

E' stato, infine, aggiunto l'intero secondo comma, con il quale si è voluto attuare il criterio direttivo della delega, volto alla semplificazione della fase decisoria del procedimento camerale. Si è, quindi, introdotto il modello processuale della deliberazione, motivazione contestuale e deposito del provvedimento, prevedendo che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza succintamente motivata debba essere immediatamente depositata. E', comunque, prevista la possibilità per il collegio di riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni.

Art. 380-bis.1	
<i>Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice.</i>	<i>Procedimento per la decisione in camera di Consiglio</i>
Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma , è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.	Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite o alla sezione semplice è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno sessanta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'adunanza. La Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.
	L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni.

Il procedimento in camera di consiglio, disciplinato dall'art. 380 *bis*.1 c.p.c. troverà applicazione anche per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e competenza. Il legislatore delegato è, infatti, intervenuto a modificare anche l'art. 380 *ter* c.p.c., nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione.

A tal fine, è stato, quindi, modificato il primo comma e sono stati soppressi il secondo e il terzo. L'unica particolarità è che, nei regolamenti di competenza e di giurisdizione, è sempre necessario il deposito delle conclusioni scritte da parte del pubblico ministero, mentre negli altri casi di trattazione con il rito camerale, come si è già detto, il deposito delle conclusioni scritte è facoltativo.

Art. 380-ter	
<i>Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza</i>	
Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.	Nei casi previsti dall'articolo 375, secondo comma, numero 4, si applica l'articolo 380-bis.1; il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte nel termine ivi stabilito.
Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.	Soppresso
In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.	Soppresso

7.1. Lo spoglio dei fascicoli. Conseguenze sul piano organizzativo.

L'abolizione della sesta sezione comporta la necessità, sul piano ordinamentale, di effettuare le conseguenti variazioni tabellari, superando l'attuale regime di assegnazione o coassegnazione a tale sezione. Ed infatti, successivamente al deposito del ricorso e del controricorso, il fascicolo processuale dovrà essere trasmesso direttamente alla sezione tabellarmente competente, sulla base del codice materia inserito dal difensore in sede di iscrizione, eliminando gli attuali passaggi intermedi di assegnazione alla Sesta e poi alla competente sottosezione.

Inoltre, l'eliminazione della Sesta sezione comporterà una ulteriore semplificazione derivante dall'accentramento delle attività di spoglio presso la sezione di competenza, evitando di dover procedere ad un primo vaglio preliminare dei ricorsi presso la sezione cd. filtro.

Come già evidenziato in precedente relazione di questo Ufficio¹⁵, con l'eliminazione della Sesta sezione possono delinearsi due possibili modelli organizzativi.

Seguendo un primo modello di tipo tradizionale, l'attività di spoglio verrebbe accentrata, come attualmente, presso le sezioni ordinarie, con il vantaggio però di eliminare il vaglio preliminare presso la cd. sezione filtro. Verrebbe accentrato presso la sezione semplice anche il vaglio preliminare, finalizzato ad individuare e selezionare i procedimenti da destinare alle udienze pubbliche, quelli da inserire nelle adunanze camerale e quelli da assegnare ai singoli consiglieri relatori per l'eventuale elaborazione della proposta intesa alla definizione con il cd. rito accelerato.

Seguendo un secondo modello di tipo innovativo, il procedimento dovrebbe essere trasmesso alla sezione tabellarmente competente, in base al codice materia inserito dal difensore, e poi assegnato ai singoli consiglieri della medesima, anche in base all'eventuale ripartizione in aree tematiche. L'attività di spoglio verrebbe, quindi, condotta direttamente dal singolo consigliere, valutando la possibilità di definirlo con il cd. procedimento accelerato e, provvedendo in tal caso alla relativa proposta, ovvero prospettando la trattazione in udienza pubblica ovvero con il rito camerale. A questo punto, il presidente titolare, o il presidente di sezione incaricato della formazione dei ruoli per le singole aree, provvederà a fissare le udienze pubbliche ovvero le adunanze camerale, avvalendosi delle indicazioni di spoglio fornite dai consiglieri, mantenendo ferma l'assegnazione già effettuata al relatore che ha provveduto allo spoglio. È evidente poi che il presidente potrà, in base alla propria complessiva valutazione del contenzioso sezionale ed all'apprezzamento delle questioni indicate nella scheda di spoglio, variare l'indicazione fornita dal consigliere relatore. Questo sistema consentirebbe di snellire il flusso lavorativo e di garantire uno spoglio di qualità, in quanto effettuato direttamente dal consigliere relatore, poi chiamato a redigere la sentenza o l'ordinanza, evitando il rischio di duplicazione di attività e di dispersione di energie.

8. Ulteriori novità relative al processo in cassazione.

Per ragioni di ordine sistematico ed esigenze di coordinamento, il legislatore delegato è intervenuto a modificare gli artt. 383, 390 e 391 *bis* c.p.c..

In particolare, è stato abrogato l'ultimo comma dell'art. 383 c.p.c., relativo alle ipotesi di cassazione con rinvio previste in origine dall'art. 348 *ter* c.p.c., in conseguenza dell'abrogazione di tale ultima disposizione.

Poi, è stato modificato l'art. 390 c.p.c., prevedendo che la rinuncia al ricorso venga comunicata a cura della cancelleria alle parti costituite, in modo da agevolarne la conoscenza.

¹⁵ Relazione su novità normativa n. 111 del 25 novembre 2021, p. 8 e ss.

Infine, sono state apportate modifiche di mero coordinamento all'art. 391 *bis* C.p.C..

Art. 383 <i>Cassazione con rinvio</i>	
La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.	<i>Identico</i>
Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.	<i>Identico</i>
La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo.	<i>Identico</i>
Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.	Soppresso

Art. 390 <i>Rinuncia</i>	
La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale.	<i>Identico</i>
La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.	<i>Identico</i>
L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.	Del deposito dell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.

Art. 391-bis <i>Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione</i>	
Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.	Se la sentenza, l'ordinanza o il decreto di cui all'articolo 380-bis pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.
Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma.	Soppresso
Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza.	Soppresso

Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice.	Soppresso
La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.	<i>Identico</i>
In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.	<i>Identico</i>

9. La nuova causa di revocazione.

Il comma 10 dell'art. 1 prevede l'introduzione di una nuova ipotesi di revocazione dei provvedimenti resi dai giudici italiani, ivi compresa la Corte di cassazione, qualora il contenuto del giudicato integri una violazione dei diritti garantiti dalla CEDU, accertata dalla Corte europea di Strasburgo¹⁶.

In proposito, la delega stabilisce i seguenti criteri direttivi:

a) la revocazione ex art. 395 c.p.c. sarà esperibile, una volta formatosi il giudicato, quando il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte EDU contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione «tramite tutela per equivalente»;

b) devono sempre essere fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, che non abbiano partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte;

c) la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetta alle parti del processo svoltosi innanzi alla Corte EDU, ai loro eredi o aventi causa, nonché al pubblico ministero;

d) l'azione di revocazione potrà essere esperita entro il termine di novanta giorni, che decorre dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte;

e) l'Agente del Governo presso la Corte EDU avrà l'onere di comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte, nonché al pubblico ministero, la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa, al fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte, di richiedere di essere autorizzati all'intervento.

I suddetti principi di delega si pongono in linea con i solleciti da tempo provenienti dalla Corte costituzionale, al fine di assicurare una effettiva *restitutio in integrum*, in caso di violazione dei diritti garantiti dalla Cedu.

Nel nostro ordinamento non esiste uno strumento processuale che consenta la riapertura di un processo civile, definito con sentenza passata in giudicato. Di conseguenza, la legge delega ha optato per l'introduzione di una nuova ipotesi di revocazione, assegnandone la competenza alla Corte di cassazione, conformemente

¹⁶ Nel sistema delineato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le sentenze della Corte EDU sono vincolanti per gli Stati e, tuttavia, non spetta alla Corte europea indicare le misure per dare loro esecuzione, essendo riservata agli Stati la scelta dei mezzi e dei modi per dare esecuzione alla decisione CEDU, fermo l'obbligo di porre fine alla violazione e, ove possibile, di porre il ricorrente nella situazione in cui si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata. Va ricordato che la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 123 del 26 maggio 2017 e n. 93 del 27 aprile 2017, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 395 e 396 c.p.c., nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU.

a quanto previsto in altri ordinamenti europei per analoghi istituti. Inoltre, è necessario tener conto che il ricorso alla Cedu presuppone il previo esaurimento delle impugnazioni interne. E', pertanto, verosimile che i provvedimenti interessati dal rimedio saranno tendenzialmente decisioni emesse dalla Corte di cassazione.

In attuazione di tale principio di delega, il legislatore delegato ha introdotto l'art. 391 *quater* c.p.c., prevedendo la possibilità di impugnare per revocazione le decisioni passate in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli.

Né la legge delega, né il d.lgs. indicano da quali giudici debbano provenire le decisioni impugnabili con lo strumento in esame. Tuttavia, attesa l'ampia formulazione del principio di delega sul punto, il rimedio sembrerebbe esperibile avverso le decisioni di qualsiasi giudice italiano, purché passata in giudicato.

La disposizione in esame subordina l'esperibilità del rimedio a due presupposti: i) che la violazione accertata abbia pregiudicato un diritto di stato della persona; ii) che l'equa indennità eventualmente accordata dalla Cedu non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione.

Come osservato dalla Relazione illustrativa, il riferimento alle violazioni di un diritto di stato della persona trova spiegazione nel fatto che per tali diritti il rimedio risarcitorio, essendo finalizzato ad attribuire un'utilità economica alternativa, spesso si rivela non del tutto soddisfacente. Il riferimento all'indennità accordata dalla Cedu ha, invece, lo scopo di evitare il rischio della duplicazione dei ristori.

Il secondo comma detta alcune regole procedurali, stabilendo che il ricorso per revocazione è proponibile nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea. Inoltre, in caso di accoglimento della domanda di revocazione, viene richiamato l'art. 391 *ter* c.p.c., al fine di limitare la fase rescissoria dinanzi alla Corte di cassazione solo qualora la nuova decisione sia possibile senza ulteriori accertamenti di fatto.

Infine, il terzo comma, in conformità alla delega, ha introdotto una previsione generale di salvezza dei diritti che i terzi, in buona fede, abbiano acquistato in base alla decisione oggetto di revocazione. I terzi tutelati, tuttavia, sono solo quelli che non abbiano partecipato al giudizio dinanzi alla Cedu.

Art. 391-quater <i>Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo</i>	
	Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se ricorrono le seguenti condizioni: 1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona; 2) l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.
	Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa. Si applica l'articolo 391-ter, comma secondo.
	L'accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona

	fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea.
--	--

In attuazione del principio di delega previsto dalla lettera c) del comma 10, il legislatore delegato è intervenuto anche ad integrare l'art. 397 c.p.c., con l'aggiunta di un secondo comma, riconoscendo espressamente anche al procuratore generale presso la Corte di cassazione la legittimazione a proporre l'azione di revocazione di cui all'art. 391 *quater* c.p.c.. Tale legittimazione è riconosciuta anche al procuratore generale in considerazione del superiore interesse dell'ordinamento alla rimozione delle violazioni alla Convenzione da parte di una decisione giurisdizionale, accertata dalla Cedu.

Art. 397 <i>Revocazione proponibile dal pubblico ministero</i>	
Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero: 1. quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito; 2. quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.	<i>Identico</i>
	Nei casi di cui all'articolo 391-quater, la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

10. Il rinvio pregiudiziale.

Una delle principali novità riguardanti il processo in cassazione è l'istituto del cd. rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito. Si tratta di uno strumento già presente in altri ordinamenti stranieri, in particolare in quello francese¹⁷, consistente nella possibilità per il giudice di merito di sottoporre direttamente alla Suprema Corte una questione di diritto, sulla quale deve decidere ed in relazione alla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti.

La lett. g) del comma 9 dell'articolo unico della legge delega demanda al legislatore delegato di introdurre la possibilità che «*il giudice di merito*», quando deve decidere una questione di diritto, possa sottoporre d'ufficio direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito di diritto. La legge delega, poi, delimita il tipo di questione che il giudice di merito può sottoporre alla Suprema Corte, precisando che deve trattarsi di una questione: a) esclusivamente di diritto; b) nuova, non essendo stata ancora affrontata dalla Corte di cassazione; c) di particolare importanza; d) con gravi difficoltà interpretative; e) tale da riproporsi in numerose controversie. E', altresì, necessario che la questione sia stata preventivamente sottoposta al contraddittorio delle parti.

In attuazione del principio di delega, il legislatore delegato ha introdotto l'art. 363 *bis* c.p.c., rubricato «*Rinvio pregiudiziale*», prevedendo che il giudice di merito, con ordinanza e dopo aver sentito le parti costituite, possa disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto.

Il primo comma dell'art. 363 *bis* c.p.c. elenca, poi, le caratteristiche che la questione di diritto deve avere, per l'utile accesso allo strumento in esame e segnatamente: 1) che la questione sia necessaria alla definizione anche parziale del

¹⁷ Nell'ordinamento francese è prevista la cd. *saisine pour avis*.

giudizio e che non sia stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) che la questione presenti gravi difficoltà interpretative; 3) che sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Il secondo comma dell'articolo in esame descrive le caratteristiche dell'ordinanza di rimessione, prevedendo che la stessa debba essere motivata (analogamente a quelle con cui viene sollevata una questione di legittimità costituzionale) e, in particolare, con riferimento al requisito n. 2, si richiede che venga data indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Alla luce di tale specificazione, sembra potersi ritenere che la questione di diritto che presenta gravi difficoltà interpretative sia quella per la quale sono possibili diverse opzioni interpretative, tutte parimenti attendibili. Il deposito dell'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale comporta, inoltre, la automatica sospensione del procedimento di merito, ma la disposizione fa salvo il compimento degli atti urgenti e dell'attività istruttoria non dipendente dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

Il terzo comma, poi, introduce una sorta di filtro delle ordinanze di rimessione da parte del Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, ricevuti gli atti, entro il termine di novanta giorni, valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma. In caso di valutazione positiva, assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice (secondo le ordinarie regole di riparto degli affari); mentre in caso di valutazione negativa, dichiara inammissibile la questione con decreto. Tale meccanismo conferma che lo strumento non integra un mezzo di impugnazione e che, pertanto, non vi è un obbligo della Corte di provvedere.

La Relazione illustrativa precisa che, trattandosi di questioni rilevanti, si è previsto che la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronunci sempre in pubblica udienza con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con la facoltà per le parti di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'art. 378 c.p.c..

Una volta superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento si conclude con l'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, espressamente previsto come vincolante nel giudizio nell'ambito del quale è stata rimessa la questione. Qualora, poi, tale giudizio si estingua, l'ultimo comma dell'articolo in esame estende il vincolo del principio di diritto enunciato dalla Corte anche al nuovo processo instaurato tra le stesse parti, con la riproposizione della medesima domanda.

Art. 363 bis <i>Rinvio pregiudiziale</i>	
	Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
	L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è

	depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.
	Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma.
	La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378.
	Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice.
	Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.

Il testo, tuttavia, non chiarisce quali giudici di merito siano legittimati a proporre il rinvio pregiudiziale, se solo quelli ordinari o anche i giudici speciali (amministrativi, contabili o tributari). La formulazione della legge delega, poi ripresa dal decreto delegato, è ampia e non pone limitazioni. Sembra, quindi, che possa rientrare nel termine "giudice di merito" il giudice tributario, sia perché le sue pronunce, com'è noto, sono sempre ricorribili per cassazione per violazione di legge, sia perché l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice del processo tributario) stabilisce che i giudici tributari applicano le norme del predetto decreto e, per tutto quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile. Quindi, in virtù di tale espresso rinvio, dovrebbe applicarsi ai giudici tributari anche l'art. 363 *bis* c.p.c.. Peraltro, nel progetto di riforma del giudizio tributario era stato introdotto un istituto analogo al rinvio pregiudiziale, poi però eliminato proprio alla luce del rinvio generale previsto dal citato art. 1, comma 2.

Quanto, invece, al giudice amministrativo, è dubbio che questo possa avvalersi del nuovo strumento introdotto dall'art. 363 *bis* c.p.c., considerato che le pronunce del giudice amministrativo possono essere impugnate dinanzi alla Corte di cassazione solo per questioni di giurisdizione.

Il testo, inoltre, non pone neanche limiti con riferimento alla fase del giudizio di merito, entro cui la questione può essere sollevata dal giudice. Sarebbe, quindi, che il rinvio pregiudiziale possa essere sollevato dal giudice di merito in qualunque fase processuale, purché la questione sia stata sottoposta al contraddittorio delle parti. Non risulta, però, chiarito se il rinvio pregiudiziale possa essere sollevato solo nell'ambito di procedimenti volti a definire la questione con una decisione idonea ad acquisire l'autorità di giudicato, ovvero se possa essere sollevato anche nell'ambito di procedimenti la cui decisione non ha l'attitudine al giudicato, come quelli di volontaria giurisdizione o quelli cautelari¹⁸.

¹⁸ Per un inquadramento del nuovo istituto si veda: SCODITTI E., *Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione*, in *Questione Giustizia*, 3/2021, p. 105; SCARSELLI G., *Note sul rinvio pregiudiziale alla Corte di*

Quanto alle prospettive di successo del nuovo istituto ed alla sua efficacia deflattiva del contenzioso, sarà necessario attendere l'attuazione concreta, al fine di verificare se e quanto i giudici di merito utilizzeranno questo nuovo strumento. Solo così sarà possibile anche valutarne l'impatto sul contenzioso, già estremamente gravoso, pendente dinanzi alla Suprema Corte. Al riguardo, comunque, è stato notato che in passato il tentativo di percorrere la strada di un'anticipata investitura della Cassazione della interpretazione delle norme (in tal caso, di contratto o accordo collettivo nazionale), operato con l'introduzione dell'art. 420 *bis* c.p.c., che sanciva l'impugnabilità diretta per cassazione della sentenza con cui il giudice risolveva espressamente la questione interpretativa, non ha mai suscitato grande interesse tra i giudici di merito che hanno sempre preferibilmente percorso le vie tradizionali, senza ritenere di dover "isolare" rispetto al merito della controversia l'attività più strettamente ermeneutica¹⁹.

10.1 Le modalità di trattazione dei rinvii pregiudiziali.

L'introduzione dell'istituto del cd. rinvio pregiudiziale del giudice di merito renderà necessario, sul piano ordinamentale, provvedere alle conseguenti variazioni tabellari per definire in concreto le modalità di trattazione delle ordinanze di rimessione.

Come già evidenziato da precedente relazione di questo Ufficio²⁰, sono ipotizzabili due modelli organizzativi: uno cd. distribuito e uno cd. accentrato. Appare utile riproporre nella presente sede la descrizione dei due modelli organizzativi ivi delineati.

Seguendo il primo modello, il rinvio pregiudiziale dovrebbe essere trasmesso direttamente alla sezione tabellarmente competente. Tuttavia, in assenza dell'indicazione del codice materia da parte del difensore, dovrebbe ipotizzarsi un vaglio preliminare volto ad individuare la sezione competente, oppure sarebbe necessario prevedere, quanto meno, che il provvedimento rechi almeno il codice oggetto del giudizio di merito. Una volta pervenuto alla sezione tabellarmente competente, il rinvio pregiudiziale dovrebbe essere vagliato dal presidente titolare (o da un presidente di sezione delegato) per la valutazione preliminare di ammissibilità e per la valutazione in ordine all'assegnazione alle sezioni unite o alla sezione semplice. Tuttavia, la valutazione finale dovrebbe rimanere sempre riservata al Primo presidente, ai sensi del secondo comma dell'art. 363 *bis* c.p.c., al quale il fascicolo sarà quindi ritrasmesso per l'adozione del relativo provvedimento. Il vaglio preliminare potrebbe, in alternativa, essere effettuato anche dai singoli consiglieri, seguendo le assegnazioni ordinarie, fermo restando che la determinazione finale dovrebbe essere sempre rimessa al Primo presidente.

Tale modello, tuttavia, si presenta complesso, attesa la necessità dei vari passaggi tra sezioni ordinarie e Primo presidente, potendo rivelarsi utile solo in caso di elevate sopravvenienze di rinvii pregiudiziali.

Seguendo il secondo modello, invece, i rinvii pregiudiziali dovrebbero essere destinati all'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni Unite civili (UPSUC), ovvero in alternativa all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, i quali, con l'ausilio degli addetti all'Ufficio per il processo, potrebbero provvedere al vaglio preliminare di ammissibilità, proponendo al Primo presidente

cassazione di una questione di diritto da parte del giudice di merito, in *Giustizia insieme*, 2021; CAPPONI B., *È opportuno attribuire nuovi compiti alla Corte di Cassazione?*, in *Giustizia insieme*, 2021; GIABARDO C.V., *In difesa della nomofilachia. Prime notazioni teorico-comparate sul nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione nel progetto di riforma del Codice di procedura civile*, in *Giustizia insieme*, 2021

¹⁹ ACIERNO M. - SANLORENZO R., *La Cassazione tra realtà e desiderio. Riforma processuale e ufficio del processo: cambia il volto della Cassazione?*, in *Questione Giustizia*, 3/2021, p. 96

²⁰ Relazione su novità normativa n. 111 del 25 novembre 2021, p. 13 e ss.

l'adozione del decreto di inammissibilità, ovvero l'assegnazione alle sezioni unite o alla sezione ordinaria tabellarmente competente.

Tale modello, quanto meno nella prima fase di attuazione della riforma ed in attesa di avere la disponibilità di dati statistici sull'utilizzo di tale nuovo strumento, offre la possibilità di mantenere un'impostazione accentrata ed uniforme.

In ogni caso, a prescindere dalla soluzione organizzativa che si riterrà di adottare, sembra opportuno prevedere uno specifico strumento di monitoraggio, per valutare l'impatto della riforma e l'efficacia dello strumento di indirizzo nomofilattico "preventivo".

11. Le modifiche alle disposizioni di attuazione.

L'art. 4 del decreto attuativo interviene a modificare sotto vari aspetti le disposizioni di attuazione, incidendo anche sul procedimento in cassazione. In particolare, essendo ormai incompatibili con la disciplina del processo civile telematico, sono stati abrogati gli artt. 134 (deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta), 134 *bis* (residenza o sede delle parti), 135 (invio di copie alle parti), 137 (copie del ricorso e del controricorso) e 140 (deposito delle memorie di parte). Con la medesima finalità il legislatore ha modificato l'art. 139 (sull'istanza di rimessione alle sezioni unite).

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
<p style="text-align: center;">Art. 134. <i>Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta</i></p> <p>Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.</p> <p>Agli atti devono essere uniti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le marche [o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali dovuti per imposta di bollo, per tassa di iscrizione a ruolo, per diritti di cancelleria e] per [diritto di chiamata di causa,] diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere; 2. le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso; 3. le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo; 4. un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche [o ricevute di versamenti sui conti correnti postali] inviate, sottoscritto dall'avvocato. <p>All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del plico in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<p>Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all'invio in cancelleria delle marche [o ricevute di versamenti su conti correnti postali] e delle copie mancanti. Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.</p> <p>Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.</p>	
<p>Art. 134-bis. <i>Residenza o sede delle parti</i> All'atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte .</p>	Abrogato
<p>Art. 135. <i>Invio di copie alle parti</i> Gli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte.</p>	Abrogato
<p>Art. 137 <i>Copie del ricorso e del controricorso</i> Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata. Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica. Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte. Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.</p>	Abrogato

Risultano, poi, inseriti *ex novo* alcuni articoli.

Degno di nota è, innanzitutto, l'art. 137 *bis* disp. att. c.p.c., con cui si assegna alla cancelleria della Corte di cassazione il compito di acquisire, entro 60 giorni dal deposito del ricorso, il fascicolo d'ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o che ha sollevato la questione. L'articolo risulta correlato alle modifiche apportate agli artt. 47, 48 e 369 c.p.c., al fine di semplificare la trasmissione dei fascicoli alla Corte di cassazione quando è proposto regolamento di competenza. Di conseguenza, è stato introdotto anche l'art. 137 *bis* c.p.c., onerando la Corte ad acquisire direttamente il fascicolo d'ufficio tenuto dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o che ha sollevato il regolamento di competenza d'ufficio.

Analogo onere di acquisizione del fascicolo d'ufficio a cura della cancelleria della Corte di cassazione è stato previsto in riferimento al regolamento di giurisdizione

(art. 41), nei casi di impugnativa delle decisioni dei giudici speciali o di conflitti di giurisdizione (art. 362) e nel caso di rinvio pregiudiziale (art. 363 *bis*).

Il legislatore delegato ha, altresì, introdotto l'art. 137 *ter* disp. att. c.p.c., codificando la previsione della pubblicità, sul sito istituzionale della Corte, di una serie di atti del giudice di merito e del pubblico ministero. Ed infatti, risultava già prevista, dall'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, la pubblicazione sul sito web istituzionale di tutti i provvedimenti della Cassazione. Il d.lgs. in esame prevede ora che – con il supporto tecnico del Centro elettronico di documentazione della S.C. – vengano pubblicati anche i provvedimenti dei giudici di merito che dispongono il rinvio pregiudiziale ex art. 363 *bis* c.p.c., nonché tutti i decreti del Primo presidente che dichiarano inammissibile il rinvio oppure rimettono gli atti alle sezioni unite o a quella semplice.

Inoltre, si è previsto che siano parimenti pubblicati sul sito web della Corte, non solo i ricorsi nell'interesse della legge proposti ex art. 363 c.p.c. dal Procuratore Generale, ma anche tutte le sue conclusioni per i singoli ricorsi, naturalmente nei casi in cui siano state formulate per iscritto, attraverso le memorie ex art. 378 c.p.c. e quelle previste dall'art. 380 *bis*.1 c.p.c..

Tale nuova disposizione è finalizzata ad assicurare la conoscenza delle questioni pendenti a tutti gli operatori del diritto e si pone in linea con la disciplina prevista anche da corti sovranazionali, come ad esempio la Corte di Giustizia UE, sul cui sito vengono pubblicate le conclusioni scritte dell'avvocato generale.

Risulta, poi, introdotto il già esaminato art. 140 *bis* disp. att. c.p.c., relativo allo svolgimento della camera di consiglio in presenza; nonché l'art. 144 *bis*.1 disp. att. c.p.c., relativo alla restituzione, dopo la definizione del giudizio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, dei fascicoli, dei documenti prodotti in formato analogico.

	<p style="text-align: center;">Art. 137-bis Fascicolo d'ufficio</p> <p>Il cancelliere della corte, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, acquisisce il fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.</p> <p>Nello stesso modo procede nei casi previsti dagli articoli 41, 47, 362 e 363-bis del codice.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 137-ter Pubblicità degli atti dei procedimenti pendenti</p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono pubblicati nel sito istituzionale della Corte, a cura del centro elettronico di documentazione:</p> <p>1) i provvedimenti che dispongono il rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 363-bis del codice e i decreti del primo presidente ad esso relativi;</p> <p>2) i ricorsi proposti dal procuratore generale della Corte di cassazione nell'interesse della legge e le sue conclusioni scritte, quando formulate.</p>

Art. 139.
Istanza di rimessione alle sezioni unite

L'istanza prevista nell'articolo 376 del Codice si propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente l'indicazione del ricorso di cui si chiede la rimessione alle sezioni unite e le ragioni per le quali si ritiene che sia di competenza di queste.	<i>Identico</i>
Il ricorso è depositato in cancelleria nel termine previsto nell'articolo 376 secondo comma del Codice ed è inserito nel fascicolo d'ufficio.	Il ricorso è depositato nel termine previsto nell'articolo 376 secondo comma del Codice.
Art. 140 Deposito delle memorie di parte Le parti che depositano memorie a norma dell'articolo 378 del Codice debbono unire almeno tre copie in carta libera oltre le copie per ciascuna delle altre parti. Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.	Abrogato
	Art. 140-bis Svolgimento della camera di consiglio La camera di consiglio si svolge in presenza. Il presidente del collegio, con proprio decreto, può disporre lo svolgimento della camera di consiglio mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo.
Art. 143. <i>Formulazione del principio di diritto affermato dalla corte</i>	
La corte enuncia specificamente nella sentenza di accoglimento, pronunciata a norma dell'articolo 384 del Codice, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.	La corte enuncia specificamente, a norma dell'articolo 384 del Codice, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
<i>[Art. 144-quater</i> <i>Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte]</i>	Art. 144-bis.1 <i>Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte</i>
<i>[Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.]</i>	Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell' articolo 137-bis e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

12. La disciplina transitoria.

L'art. 35 del d.lgs. contiene la disciplina transitoria in materia di processo civile, al fine di regolamentare il passaggio dalla normativa precedente a quella nuova, tenuto conto sia dei procedimenti pendenti sia di quelli di nuova instaurazione.

A tal fine, il primo comma stabilisce innanzitutto che le disposizioni dettate dal d.lgs. si applicano ai **procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023.**

Poi vengono previste diverse date per l'entrata in vigore di specifiche norme, quali quelle riguardanti il processo telematico, i giudizi di impugnazione, l'arbitrato e la Corte di cassazione.

In particolare, le disposizioni relative all'obbligo di deposito telematico degli atti (tranne che per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni, per i quali l'entrata in vigore è differita al 30 giugno 2023) di cui al Capo I del Titolo V *ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, allo svolgimento delle udienze da remoto, di cui all'art. 127

bis c.p.c., e alla facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, di cui all'art. 127 *ter* c.p.c. entrano in vigore, anche per i procedimenti pendenti:

- in data **1 gennaio 2023** presso i tribunali, le corti di appello e la Corte di cassazione (comma 2), per assicurare la continuità con la normativa in materia di processo telematico introdotta nella fase emergenziale della pandemia da Covid-19, la cui applicazione è in scadenza il 31 dicembre 2022;

- a decorrere dal **30 giugno 2023** presso i giudici di pace e il tribunale superiore delle acque pubbliche (anche per i procedimenti già pendenti), con facoltà, per il Ministro della giustizia, di individuare con propri decreti gli uffici già funzionalmente pronti nei quali anticipare la loro entrata in vigore, anche limitatamente ad alcune tipologie di procedimenti (comma 3);

- dal **quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei servizi telematici presso gli uffici giudiziari diversi da quelli sopra indicati, anche per i procedimenti civili già pendenti (comma 4).

I collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continueranno ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020 fino al momento in cui verranno adottati, sempre da parte del medesimo direttore generale, i nuovi provvedimenti volti a garantire lo svolgimento e la pubblicità dell'udienza da remoto, ai sensi del quinto comma dell'art. 196 *duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie (comma 9).

Si applicano inoltre dal **30 giugno 2023**:

- la nuova disciplina in materia di **giudizi di impugnazione**, che pertanto acquista efficacia immediata nei confronti di tutte le impugnazioni proposte a sentenze depositate successivamente a tale data (comma 5). Come sottolineato nella relazione illustrativa, rendere tale normativa applicabile ai giudizi introdotti in primo grado a partire dal 30 giugno 2023 avrebbe significato differirne di anni l'attuazione;

- le norme in materia di **rinvio pregiudiziale** alla Corte di cassazione per la risoluzione di questioni di diritto, introdotto dall'articolo 363-bis c.p.c., anche ai giudizi di merito pendenti a tale data (comma 7);

- la normativa relativa ai **procedimenti arbitrali**, di cui all'articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 (comma 8)²¹.

Le **modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione**, recate in particolare dall'art. 3, comma 28, si applicano invece anche a quei giudizi per i quali il ricorso risulta già notificato alla data dell'**1 gennaio 2023**, ma non è ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (comma 6).

Art. 35 del d.lgs. <i>Disciplina transitoria</i>	
obbligo di deposito telematico degli atti (tranne per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni) svolgimento delle udienze da remoto (art. 127 <i>bis</i> c.p.c.) sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte (art. 127 <i>ter</i> c.p.c.)	Dall'1 gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti presso tribunali, corti di appello e Corte di cassazione Dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti presso giudici di pace e tribunale superiore delle acque pubbliche
obbligo di deposito telematico degli atti per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni	Dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti

²¹ Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati A.G. n. 407 del 6 settembre 2022

modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione (artt. 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380 bis, 380 bis.1, 380 ter, 383, 390, 391 bis c.p.c.)	Ai giudizi per i quali il ricorso risulta già notificato alla data dell'1 gennaio 2023 , ma non è ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio
la nuova disciplina in materia di giudizi di impugnazione	Alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate dopo il 30 giugno 2023
rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione (art. 363 <i>bis</i> c.p.c.)	Dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti
Nuova normativa sui procedimenti arbitrali	Ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023
Tutte le altre disposizioni	Ai procedimenti instaurati dal 30 giugno 2023

Appare opportuno ricordare, altresì, che la legge delega contiene anche disposizioni immediatamente applicabili, senza necessità di decreti attuativi. Si tratta delle disposizioni in materia di famiglia ed esecuzioni, destinate ad entrare in vigore a partire dal 180° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi a partire dal 22 giugno 2022.

Quanto, poi, alle novità relative al giudizio in cassazione, il d.lgs. opportunamente detta una disciplina transitoria specifica con riferimento alle disposizioni relative alla abolizione della sesta sezione civile ed all'unificazione dei riti camerali.

A differenza di quanto previsto dalla l. n. 69 del 2009²², che aveva istituito la sesta sezione civile, il d.lgs. in esame prevede che le nuove norme sulla unificazione dei riti camerali trovino applicazione ai giudizi per i quali il ricorso risulta già notificato alla data dell'1 gennaio 2023, ma non è ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Tale criterio renderà necessarie delle specifiche misure organizzative, dovendo lasciare alla competenza della ormai soppressa Sesta sezione solo i procedimenti per i quali, alla data dell'1 gennaio 2023, sia già stata fissata l'adunanza camerale, disponendo per converso la trasmissione alle sezioni ordinarie di tutti gli altri procedimenti.

13. Le altre misure incidenti sul processo in cassazione.

Il d.lgs. n. contiene numerose altre disposizioni di natura processuale, destinate ad incidere anche sul processo in cassazione, di cui si farà solo cenno nella presente sede, rinviando a separata relazione per un maggior approfondimento.

Va, innanzitutto, menzionata l'introduzione di un quarto comma all'art. 96 c.p.c., in base al quale, nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.

Con riferimento ai procedimenti impugnatori, vanno menzionate due importanti novità, che recepiscono peraltro due principi da tempo affermati dalla Suprema Corte. In primo luogo, è stato modificato il primo comma dell'art. 326 c.p.c., stabilendo che i termini previsti dall'art. 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante, che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 e negli artt. 397 e 404, comma 2, c.p.c.²³.

In secondo luogo, al secondo comma dell'art. 334 c.p.c. è stato aggiunto il termine "improcedibile", così estendendo anche ai casi in cui sia stata dichiarata improcedibile

²² L'art. 58 della l. n. 69 del 2009 rendeva applicabili le nuove disposizioni alle sole controversie in cui il provvedimento impugnato con ricorso per cassazione fosse stato depositato dopo l'entrata in vigore della legge medesima, *id est* il 4 luglio 2009.

²³ Cass., Sez. 5, 13/07/2017, n. 17309 (Rv. 644903 - 01).

l'impugnazione principale, la perdita di efficacia dell'impugnazione incidentale tardiva, nel testo previgente limitata ai soli casi di inammissibilità²⁴.

Al fine di ridurre i casi di rimessione della causa in primo grado solo nell'ipotesi di violazione del principio del contraddittorio, è stato abrogato l'art. 353 c.p.c. (che la prevedeva per questioni di giurisdizione) ed è stato modificato l'art. 354 c.p.c..

Importanti sono, inoltre, gli interventi volti allo sviluppo ed al riordino del cd. processo civile telematico (p.c.t.), tra cui in particolare l'inserimento, nelle disposizioni di attuazione, del Titolo V *ter*, composto da 3 capi e 11 articoli, dedicato alla giustizia digitale. Tale titolo tratta, oltre che del deposito di tutti i documenti e gli atti di parte con mezzi tecnologici, delle attestazioni di conformità e dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza.

Infatti, il comma 17 della legge delega ha previsto l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte anche innanzi alla Corte di cassazione, ove, com'è noto, il deposito telematico avente valore legale è stato autorizzato con decorrenza dal 31 marzo 2021 in regime di piena facoltatività in virtù del decreto direttoriale 27 gennaio 2021, emanato in base alla normativa emergenziale e segnatamente ai sensi dell'art. 221, comma 5, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77. Il regime di facoltatività generalizzato (anche per i cd. atti endoprocedimentali) discende proprio dalla considerazione che l'attivazione del servizio presso la Corte è avvenuta in virtù della previsione speciale di cui al citato art. 221 (che, secondo taluni, reitera, a livello di norma primaria, il regime autorizzatorio già previsto dall'art. 35, comma 1, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e non già secondo il regime attuato nei giudizi di merito ai sensi dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, cit., che prevede l'obbligatorietà del deposito telematico per i cd. atti endoprocedimentali (comma 1) e la facoltatività del deposito telematico per tutti gli altri atti (comma 1-bis). Ne consegue che il deposito telematico in cassazione, proprio perché attivato al di fuori della disposizione generale di cui all'art. 16 *bis* cit., non rientra nel regime di obbligatorietà introdotto per il periodo di emergenza pandemica, di cui all'art. 221, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, citato²⁵.

Degne di nota sono anche le disposizioni relative all'introduzione dell'obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tale novità appare di specifica rilevanza per il giudizio di legittimità, considerato che la notifica degli atti introduttivi dovrebbe (nella assoluta maggioranza dei casi) intervenire nei confronti di soggetti, quali i difensori, tenuti obbligatoriamente a munirsi di indirizzo PEC censito in pubblici elenchi, con conseguente obbligo di procedere alla notificazione a mezzo PEC.

13.1 Il difetto di giurisdizione.

Nell'ambito delle altre novità incidenti sul giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, appare importante evidenziare la modifica dell'art. 37 c.p.c., con la quale è stata limitata la possibilità di rilevare, anche d'ufficio, il difetto di giurisdizione «*in ogni stato e grado e del processo*».

Nella Relazione illustrativa si evidenzia che la modifica si pone in linea con il significato attribuito all'art. 37 c.p.c. dall'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, improntato ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Ed infatti, le Sezioni Unite già nel 2008 hanno ritenuto che, quando il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non

²⁴ Cass., Sez. U, 14/04/2008, n. 9741 (Rv. 602749 - 01); da ultimo Cass., Sez. 6 - 3, 09/07/2020 n. 14497 (Rv. 658420 - 01),

²⁵ Relazione n.111 del 25 novembre 2021

contestando la relativa sentenza sotto tale profilo con un motivo di impugnazione, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito²⁶. Di conseguenza, nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevabile solo se dedotto con specifico motivo di gravame avverso il capo della pronuncia che vi abbia statuito, anche in modo implicito. Si esclude, altresì, che l'attore che, una volta incardinato il giudizio dinanzi al giudice ordinario, possa ripensare a tale scelta, sollevando con l'impugnazione l'eccezione di difetto di giurisdizione nei confronti del giudice, che egli stesso, quando ha instaurato il giudizio, ha ritenuto avere la giurisdizione²⁷.

Sicché, in attuazione del principio di delega di cui alla lett. c) del comma 22, il legislatore delegato ha eliminato dal primo comma le parole «*o dei giudici speciali*», al fine di restringere la rilevabilità anche d'ufficio in qualunque stato e grado del processo alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

Poi, al primo comma è stato aggiunto un secondo periodo, dedicato al riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e i giudici speciali, stabilendo che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e dei giudici speciali è rilevato in primo grado anche d'ufficio. In sede di impugnazione, è ammissibile la discussione sulla giurisdizione solo quando vi sia un'eccezione in tal senso proposta con l'appello principale o con quello incidentale, con la conseguenza che il dibattito sulla relativa questione non può riaprirsi quando, dopo due gradi di giudizio, l'eccezione sia sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Allo stesso tempo, si prevede espressamente che il difetto di giurisdizione non è proponibile dall'attore per contestare la giurisdizione del giudice che ha adito, in applicazione del principio di autoresponsabilità.

Appare opportuno notare che, nel secondo periodo del primo comma, dedicato, come si è visto, al riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e i giudici speciali, è stata introdotta una distinzione tra il giudice amministrativo ed i giudici speciali, di difficile interpretazione. Tale distinzione non era presente nella legge delega e non risulta motivata nella Relazione illustrativa.

Art. 37 <i>Difetto di giurisdizione</i>	
Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.	Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.

13.2 Il regolamento di competenza.

Degna di nota è la modifica dell'art. 47 c.p.c., al fine di semplificare la procedura di rimessione dei fascicoli alla cancelleria della Corte di cassazione nell'ambito del procedimento di regolamento di competenza. Nell'ottica della semplificazione,

²⁶ Cass. Sez. U, Sentenza n. 27531 del 20/11/2008, Rv. 605701 - 01

²⁷ Cass. Sez. U, Sentenza n. 22439 del 24/09/2018, Rv. 650463 - 01

speditezza e razionalizzazione del giudizio di legittimità e tenuto conto dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte, è stato eliminato l'onere della parte, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso, di chiedere ai cancellieri degli uffici avanti ai quali pendono i processi interessati dal procedimento di regolamento di competenza la rimessione dei fascicoli alla cancelleria della Corte. Correlativamente è stato eliminato l'onere del giudice di disporre tale trasmissione. Con la nuova formulazione, la parte è tenuta a depositare il ricorso ed i relativi documenti, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione. Sono stati, poi, eliminati i riferimenti al deposito in cancelleria, attesa l'obbligatorietà del deposito telematico.

Art. 47 <i>Procedimento del regolamento di competenza</i>	
L'istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.	<i>Identico</i>
Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.	<i>Identico</i>
La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.	La parte che propone l'istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti.
Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione.	Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice.
Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.	Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

Correlativamente all'intervento sull'art. 47 c.p.c., sono stati modificati gli artt. 48 e 49 c.p.c.. In particolare, all'art. 48 c.p.c. si è previsto che il giudizio di merito è sospeso dal giorno in cui viene depositata presso il giudice *a quo* copia del ricorso notificato o dell'ordinanza con cui è sollevato il regolamento di competenza. Inoltre, è stato soppresso il primo comma dell'art. 49 c.p.c., che - con disposizione da sempre disattesa - fissava alla Corte di cassazione il termine di venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie delle parti per pronunciarsi sul regolamento di competenza.

14. Conclusioni.

Gli obiettivi cardine della riforma sono quelli della semplificazione, razionalizzazione ed accelerazione del rito civile in tutte le sue fasi. Tali obiettivi hanno ispirato la modifica e l'introduzione di nuove disposizioni, volte a snellire la

procedura e ad adeguarla alle possibilità che gli strumenti digitali offrono ed alla disciplina del processo civile telematico.

Ispirata alla semplificazione ed alla razionalizzazione è, come si è visto, l'unificazione dei riti camerati, con mantenimento del rito disciplinato dall'art. 380 *bis*.1 c.p.c. e la soppressione della attuale Sesta sezione, di cui all'art. 376 c.p.c., con conseguente concentrazione della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici, che effettueranno direttamente l'attività di spoglio dei ricorsi in base alle materie di propria competenza.

Parimenti, e con finalità deflattiva, è la riscrittura dell'art. 380 *bis* c.p.c., con il quale è stato introdotto un procedimento accelerato (con la possibilità di non fissare l'udienza di camera di consiglio) per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta fondatezza o infondatezza.

Altro aspetto rilevante è rappresentato dalla razionalizzazione della disciplina della udienza pubblica, alla quale la Corte potrà ricorrere nei soli casi di rilevanza della questione di diritto sulla quale si deve pronunciare.

Altra importante novità è rappresentata dal rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, introdotto dall'art. 363 *bis* c.p.c., che attribuisce nuovo valore alla funzione nomofilattica della Suprema Corte.

Questo sforzo di razionalizzazione e semplificazione passa, altresì, attraverso una necessaria semplificazione degli atti processuali di parte, che dovranno essere ispirati a criteri di sinteticità e chiarezza. Il rispetto di tali criteri appare ancor più importante alla luce della generalizzata obbligatorietà del deposito telematico degli atti.

Il complesso delle esaminate disposizioni prevede, quindi, l'introduzione di rilevanti novità, destinate ad avere riflesso non solo sul piano strettamente processuale, ma anche sul piano ordinamentale, rendendo necessaria la predisposizione di appositi piani organizzativi che tengano conto sia delle potenzialità degli strumenti del processo civile telematico, sia delle risorse dell'Ufficio per il processo.

Il redattore
Cecilia Bernardo

Il Direttore Aggiunto
Antonietta Scrima

Il Direttore
Maria Acierno

ALLEGATI

Riferimenti normativi:

1. l. n. 206 del 26 novembre 2021
2. schema di d.lgs. recante attuazione della l. n. 206 del 2021
3. d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40

Precedenti relazioni:

1. Relazione su novità normativa n. 111 del 25 novembre 2021

Riferimenti giurisprudenziali:

1. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 - 01

2. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28184 del 10/12/2020, Rv. 660090 - 01
3. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022, Rv. 664738 - 01
4. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21563 del 18/10/2011, Rv. 620350 - 01
5. Cass. Sez. U, Sentenza n. 27531 del 20/11/2008, Rv. 605701 - 01
6. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22439 del 24/09/2018, Rv. 650463 - 01

Altro:

1. Relazione illustrativa allo schema di d.lgs. recante attuazione della l. n. 206 del 2021
2. Relazione tecnica allo schema di d.lgs. recante attuazione della l. n. 206 del 2021
3. Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati A.G. n. 407 del 6 settembre 2022

Riferimenti dottrinali (non allegati):

1. ACIERNO M. - SANLORENZO R., *La Cassazione tra realtà e desiderio. Riforma processuale e ufficio del processo: cambia il volto della Cassazione?*, in *Questione Giustizia*, 3/2021, p. 96,
<https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-cassazione-tra-realta-e-desiderio-riforma-processuale-e-ufficio-del-processo-cambia-il-volto-della-cassazione>
2. CAPPONI B., *È opportuno attribuire nuovi compiti alla Corte di Cassazione?*, in *Giustizia insieme*, 2021
<https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/1811-e-opportuno-attribuire-nuovi-compiti-alla-corte-di-cassazione-di-bruno-capponi>
3. GIABARDO C.V., *In difesa della nomofilachia. Prime notazioni teorico-comparate sul nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione nel progetto di riforma del Codice di procedura civile*, in *Giustizia insieme*, 2021
<https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/1815-in-difesa-della-nomofilachia-prime-notazioni-teorico-comparate-sul-nuovo-rinvio-pregiudiziale-alla-corte-di-cassazione-nel-progetto-di-riforma-del-codice-di-procedura-civile-di-carlo-vittorio-giabardo>
4. SCARSELLI G., *Note sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione di una questione di diritto da parte del giudice di merito*, in *Giustizia insieme*, 2021
<https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/1838-note-sul-rinvio-pregiudiziale-alla-corte-di-cassazione-di-una-questione-di-diritto-da-parte-del-giudice-di-merito-di-giuliano-scarselli>
5. SCODITTI E., *Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione*, in *Questione Giustizia*, 3/2021, p. 105
<https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/brevi-note-sul-nuovo-istituto-del-rinvio-pregiudiziale-in-cassazione>